SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 febbraio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 14 gennaio 2025, n. **17**.

Regolamento concernente le modalità, i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del *budget* di progetto.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»;

Visto in particolare l'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 62 del 2024 che nel disciplinare il *budget* di progetto, al comma 8, prevede anche la possibilità che la persona con disabilità possa autogestire il *budget*, fermo restando l'obbligo di rendicontare e rinvia ad un regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle modalità, dei tempi, dei criteri e degli obblighi di comunicazione da osservare nell'autogestire il *budget*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente con le note n. 15317 del 28 ottobre 2024 e n. 9524 del 16 ottobre 2024;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 7 novembre 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 217 del 10 gennaio 2025;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione ai fini dell'autogestione del *budget* di progetto di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di seguito «decreto legislativo».

2. Ferme restando le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) «autogestione del *budget* di progetto»: gestione di risorse finanziarie o di *voucher* da parte del responsabile dell'autogestione. L'autogestione può riguardare la totalità delle risorse del *budget* di progetto o quota di esse;

b) «responsabile dell'autogestione»: la persona con disabilità, il genitore del minore con disabilità, il tutore o amministratore di sostegno dotato dei relativi poteri o il soggetto delegato dalla persona con disabilità con procura rilasciata anche nel progetto di vita, a compiere i singoli atti occorrenti per l'autogestione e a garantire la rendicontazione;

c) «responsabile per l'erogazione»: soggetto responsabile del procedimento di erogazione delle risorse o dei *voucher* conferiti in autogestione individuato da ciascuna delle amministrazioni conferenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo;

d) «*voucher*»: titoli che danno accesso a servizi, beni materiali o immateriali assicurati da uno o più fornitori accreditati.

e) «referente per l'attuazione del progetto di vita»: soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

f) «unità di valutazione multidimensionale»: l'unità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo.
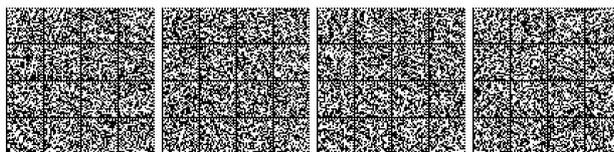
Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle risorse del *budget* di progetto di cui al citato articolo 28 del decreto legislativo ad esclusione delle:

a) risorse proprie che la persona con disabilità, o altri privati nel suo interesse, conferiscano al progetto di vita;

b) risorse per le quali, a legislazione vigente, è esclusa la rendicontazione;

c) risorse conferite, a legislazione vigente, a fondo perduto.

Art. 3.

Autogestione

1. I soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, possono chiedere, in fase di definizione del progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo, di autogestire, in tutto o in parte, le risorse del *budget* di progetto. Il referente per l'attuazione del progetto di vita trasmette ai soggetti pubblici di cui all'articolo 26 comma 7, del decreto legislativo la richiesta di autogestione del *budget* di progetto e partecipa alla relativa istruttoria interloquendo, ove necessario, con i medesimi soggetti.

2. I soggetti pubblici di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo possono, ciascuno per le risorse di rispettiva competenza, accogliere la richiesta tenuto conto della situazione di contesto della persona e anche:

a) della eventuale disponibilità di strumenti aggregativi della spesa che agevolino l'acquisizione delle corrispondenti risorse;

b) della efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della autogestione;

c) del principio dell'integrazione e dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.

3. I soggetti di cui al comma 2 comunicano l'accoglimento o il diniego della richiesta al referente per l'attuazione del progetto di vita.

4. Gli esiti delle valutazioni di cui al comma 2 intervengono nel rispetto dei termini dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Gli eventuali dinieghi della richiesta sono motivati, avuto riguardo alla situazione di contesto e agli indici di cui al comma 2.

Art. 4.

Erogazione delle risorse finanziarie e assegnazione dei voucher

1. Il progetto di vita indica i termini e la periodicità per l'erogazione delle risorse finanziarie e dei *voucher* destinati all'acquisizione di servizi o beni da parte del responsabile.

2. Nel caso in cui il progetto di vita non rechi l'indicazione dei termini e della periodicità di cui al comma 1:

a) le risorse finanziarie e i *voucher* destinati all'acquisizione di servizi o beni a carattere ricorrente sono erogati al responsabile dell'autogestione bimestralmente ed almeno 30 giorni prima rispetto al momento dell'utilizzo indicato nel progetto di vita;

b) le risorse finanziarie e i *voucher* destinati all'acquisizione di servizi o beni a carattere non ricorrente sono erogati al responsabile dell'autogestione almeno 30 giorni prima dell'acquisto programmato nel progetto di vita.

Art. 5.

Tracciabilità

1. Il responsabile dell'autogestione assicura la tracciabilità delle risorse finanziarie e dei *voucher* conferiti in autogestione mediante:

a) l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, bancario o postale, acceso presso banche di Paesi dell'Unione europea o presso Poste italiane SpA;

b) la conservazione della documentazione di cui all'articolo 10 per un periodo minimo di cinque anni dalla relativa spesa.

Art. 6.

Vincolo di destinazione

1. Le risorse finanziarie e i *voucher* conferiti in autogestione sono vincolati al raggiungimento degli obiettivi relativi agli interventi del progetto di vita.

Art. 7.

Vincolo di modalità

1. Le risorse finanziarie e i *voucher* conferiti in autogestione per l'acquisizione di servizi, prestazioni individuali sono utilizzati in uno o più dei seguenti modi:

a) stipula di un contratto di lavoro dipendente registrato presso l'INPS, che preveda una remunerazione non inferiore a quella minima prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore depositati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;

b) utilizzo, nel caso di prestazioni di lavoro occasionali, del libretto famiglia di cui all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) acquisto di servizi da un operatore economico non individuale iscritto al registro delle imprese o da un ente iscritto al registro unico nazionale del terzo settore o onlus;

d) utilizzo dei *voucher* presso un soggetto accreditato.

2. Le risorse finanziarie e i *voucher* conferiti in autogestione per la fornitura di beni materiali o immateriali sono utilizzati mediante la stipula di contratti di:

a) compravendita;

b) noleggio;

c) locazione;

d) leasing;

e) l'acquisto di servizio sostitutivo, quando consentito dalla tipologia di bene da acquistare;

f) l'utilizzo dei *voucher* presso un soggetto accreditato.
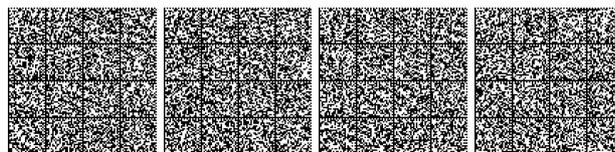
Art. 8.

Vincolo temporale di utilizzo

1. Il progetto di vita indica i tempi di utilizzazione delle risorse finanziarie o dei *voucher* conferiti in autogestione.

2. Nel caso in cui il progetto di vita non indica i termini di cui al comma 1 le risorse finanziarie o *voucher* conferiti in autogestione sono utilizzati dal responsabile per l'autogestione entro tre mesi dal conferimento.

Art. 9.

Rendicontazione

1. Il responsabile dell'autogestione invia al referente per l'attuazione del progetto la documentazione di cui all'articolo 10, idonea a dimostrare l'utilizzo delle risorse finanziarie e dei *voucher* nel rispetto dei vincoli previsti dagli articoli 6, 7 e 8.

2. Ai fini del successivo controllo sulla rendicontazione, il referente per l'attuazione del progetto di vita, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo trasmette ai responsabili per l'erogazione la documentazione afferente alle risorse di rispettiva competenza.

3. Le regioni, al fine di individuare soluzioni maggiormente aderenti ai contesti organizzativi territoriali, potranno stabilire modalità diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 per l'invio della documentazione di cui all'articolo 10, avendo cura comunque di assicurare un referente unico e nel rispetto dei principi di semplificazione ed efficacia del procedimento.

4. La rendicontazione avviene entro sei mesi dal conferimento delle risorse finanziarie e dei *voucher*, salvo diversa previsione del progetto di vita.

Art. 10.

Documentazione

1. La presentazione della documentazione di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento, assolve all'obbligo di rendicontazione.

Art. 11.

Utilizzo parziale delle risorse

1. Nel caso di utilizzo parziale delle risorse finanziarie e dei *voucher* conferiti in autogestione, il referente per l'attuazione del progetto informa i responsabili per l'erogazione che procedono, entro sei mesi dalla predetta comunicazione, alla compensazione delle risorse e dei *voucher* non utilizzati a valere sui conferimenti futuri.

2. Nei casi in cui la compensazione di cui al comma 1 non sia possibile o lo sia solo in parte, i responsabili per l'erogazione avviano l'azione di recupero.

3. In ogni caso resta ferma la possibilità di valutare la riduzione del *budget* autogestito, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*.

Art. 12.

Rendicontazione mancante, incompleta o non valida

1. Nel caso di rendicontazione mancante, incompleta o non valida in conseguenza della violazione dei vincoli di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 il referente per l'attuazione, coordinandosi con i responsabili dell'erogazione, avvia il soccorso istruttorio di cui all'articolo 13.

2. Nel caso di esito negativo del soccorso istruttorio, il referente per l'attuazione del progetto di vita informa i responsabili per l'erogazione, che adottano i conseguenti provvedimenti contabili, nonché l'Unità di valutazione multidimensionale ai fini della revisione o della revoca dell'autogestione di cui all'articolo 14.

Art. 13.

Soccorso istruttorio

1. Nei casi di cui all' articolo 12, il referente per l'attuazione assegna al responsabile dell'autogestione un termine non inferiore 30 giorni per integrare o produrre nuova documentazione.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere incrementato di 30 giorni, a richiesta, per consentire al responsabile per l'autogestione di acquisire un servizio di supporto per la gestione delle risorse finanziarie e dei *voucher* e per la relativa rendicontazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 l'erogazione delle risorse è sospesa e si procede ai sensi dell'articolo 14.

Art. 14.

Revisione e revoca dell'autogestione

1. L'autogestione può essere oggetto di revisione a cura dell'Unità di valutazione multidimensionale unitamente ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo, su proposta del referente per l'attuazione, al fine di:

a) aumentare le risorse finanziarie o i *voucher* conferiti in autogestione;

b) ridurre le risorse finanziarie o i *voucher* conferiti in autogestione, nel caso di cui agli articoli 11 e 12;

c) revocare, anche in parte, l'autogestione nel caso di cui all'articolo 12.

2. In caso di revoca, le prestazioni sono erogate direttamente a cura dei soggetti di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 15.

Effetti sul reddito e sul patrimonio

1. Le risorse finanziarie pubbliche conferite in autogestione non costituiscono reddito né entrano nel patrimonio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né se ne tiene conto nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 16.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione del Progetto di vita svolgono le attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 gennaio 2025

Il Ministro per le disabilità
LOCATELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 439

ALLEGATO *A*

(art. 10 – Documentazione probatoria della spesa)

Tipologia di spesa	Documentazione probatoria
Acquisizione di una risorsa professionale (compresi assistenti personali, badanti, ecc.)	Contratto di lavoro dipendente aderente a un Contratto collettivo nazionale di lavoro, corredato degli estremi di registrazione all'INPS.
Pagamento dell'emolumento netto a una risorsa professionale. (compresi assistenti personali, badanti, ecc.)	Alternativamente: - Cedolino di stipendio unitamente ai relativi pagamenti quietanzati estinti su conto corrente ed emessi sul conto corrente dedicato. - Pagamento tramite Libretto famiglia aperto presso l'INPS e intestato alla persona con disabilità oppure a chi la rappresenti.
Versamento degli oneri contributivi relativi a una risorsa professionale.	Alternativamente: - Ricevuta PagoPA del pagamento degli oneri relativi al quadrimestre concluso, come liquidati da INPS, emesso dal conto corrente dedicato. - Pagamento tramite Libretto famiglia aperto presso l'INPS e intestato alla persona con disabilità oppure a chi la rappresenti.

Acquisto di un bene materiale o immateriale	Alternativamente: - Scontrino fiscale dal quale risulti la tipologia del bene nonché il codice fiscale della persona con disabilità o di chi la rappresenti. - Fattura intestata alla persona con disabilità o a chi la rappresenti.
Pagamento di un bene materiale o immateriale	Bonifico dal conto corrente dedicato o pagamento con carta di credito/debito collegata al conto corrente dedicato, in favore di un conto corrente intestato a chi abbia emesso lo scontrino/la fattura, la cui causale sia univocamente riferita al pagamento di cui trattasi.
Acquisto di un servizio	Alternativamente: - Scontrino fiscale dal quale risulti la tipologia del bene nonché il codice fiscale della persona con disabilità o di chi la rappresenti. - Fattura intestata alla persona con disabilità o a chi la rappresenti. - Altra idonea documentazione indicata dal responsabile dell'erogazione

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
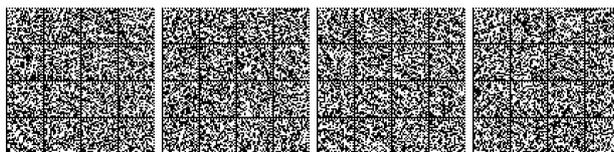
4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— La legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante: «Delega al Governo in materia di disabilità» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 dicembre 2021.

— Si riporta l'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2024

«Art. 28 *(Budget di progetto)*. — 1. L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal *budget* di progetto che è costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali.

2. La predisposizione del *budget* di progetto è effettuata secondo i principi della co-programmazione, della coprogettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.

3. Il *budget* di progetto è caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre, ed eventualmente riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee.

4. Alla formazione del *budget* di progetto concorrono, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi pubblici, inclusi quelli di cui al comma 5 e quelli derivanti dal Fondo di cui all' articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, dalle risorse del Fondo di cui all' articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , confluite nel fondo di cui all' articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Al fine di garantire interventi personalizzati, i soggetti responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociosanitari che intervengono ai sensi dell'articolo 26, comma 7, si avvalgono delle risorse complessivamente attivabili nei limiti delle destinazioni delle risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie dell'ambito sanitario.

6. Il *budget* di progetto costituisce parte integrante del progetto di vita e viene adeguato in funzione dei progressivi aggiornamenti.

7. La persona con disabilità può partecipare volontariamente alla costruzione del *budget* conferendo risorse proprie, nonché valorizzando supporti informali. Resta ferma la disciplina della compartecipazione al costo per le prestazioni che la prevedono, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

8. La persona con disabilità può anche autogestire il *budget* con l'obbligo di rendicontare secondo quanto preventivamente previsto nel progetto, nel rispetto delle modalità, dei tempi, dei criteri e degli obblighi di comunicazione definiti con regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, per le finalità di cui all'articolo 26, comma 6, il *budget* di progetto è impiegato senza le limitazioni imposte dall'offerta dei singoli servizi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e dei relativi tetti di spesa statali e regionali a legislazione vigente, per garantire prestazioni integrate e trasversali agli ambiti sociali e sanitario e alle rispettive competenze.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti all'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 24, 26 e 29 del citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

«Art. 24 *(Unità di valutazione multidimensionale)*. — 1. L'unità di valutazione multidimensionale elabora il progetto di vita a seguito della valutazione di cui all'articolo 25, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali.

2. Sono componenti dell'unità di valutazione multidimensionale:

a) la persona con disabilità;

b) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;

c) la persona di cui all'articolo 22, se nominato dall'interessato;

d) un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;

e) uno o più professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria;

f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

g) ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all' articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;

h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica.

3. Possono partecipare all'unità di valutazione multidimensionale, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta o su richiesta degli altri componenti dell'unità di valutazione multidimensionale di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, e senza oneri a carico della pubblica amministrazione:

a) il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, o il caregiver di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari;

c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore;

d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informale.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, al fine della predisposizione del progetto di vita, programmano e stabiliscono le modalità di riordino e unificazione, all'interno delle unità di valutazione multidimensionale di cui al comma 1, delle attività e dei compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale operanti per:

a) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di non autosufficienza, eccettuata quella dei soggetti anziani;

b) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016;

c) l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver;

d) la redazione dei progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

e) l'individuazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni individuano i criteri con cui attribuire, tra i componenti dell'unità di valutazione di cui al comma 2, lettere *d)* ed *e)*, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento dell'unità stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti sociali e sanitari, anche al fine di identificare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali.

6. Il riordino e l'unificazione di cui al comma 4 avvengono nel rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza e coprogrammazione con gli enti del terzo settore, nonché nel rispetto dei livelli essenziali richiesti dalle singole discipline e di quanto disposto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le regioni stabiliscono le modalità con le quali le medesime unità garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui all'articolo 22, qualora la persona con disabilità non effettui la nomina di cui al comma 2, lettera *c)*.

7. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 5, nell'ambito della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, stabiliscono
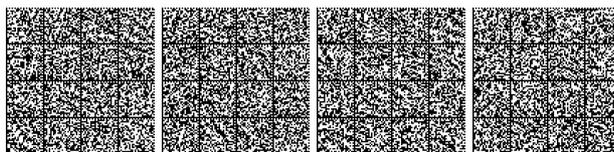
le modalità con le quali, nel caso di predisposizione del progetto di vita, le unità di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017 e le unità di valutazione operanti presso le Case di Comunità di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, volte a definire i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona, si coordinano o si riunificano con le unità di valutazione di cui al comma 1 per garantire l'unitarietà della presa in carico e degli interventi di sostegno.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

«Art. 26 *(Forma e contenuto del progetto di vita)*. — 1. Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 25, i soggetti che hanno preso parte, ai sensi dell'articolo 24, al relativo procedimento predispongono il progetto di vita che individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

2. Nel caso in cui la persona con disabilità o chi la rappresenta abbia presentato una proposta di progetto di vita, l'unità di valutazione multidimensionale ne verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto.

3. Il progetto individua:

a) gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;

b) gli interventi individuati nelle seguenti aree:

1) apprendimento, socialità ed affettività;

2) formazione, lavoro;

3) casa e habitat sociale;

4) salute;

c) i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualità di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita, nonché i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali, incluse le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

d) i piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorità, o, nel caso di piani già esistenti, il loro riallineamento, anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;

e) gli operatori e le altre figure coinvolte nella fornitura dei sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilità;

f) il referente per la sua attuazione;

g) la programmazione di tempi e le modalità delle verifiche periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;

h) il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, private e del terzo settore, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali, che compongono il budget di progetto di cui all'articolo 28.

4. Nel progetto di vita sono definite le sfere di competenza e le attribuzioni di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, inclusi gli enti del terzo settore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 per il referente per l'attuazione del progetto di vita.

5. Il progetto di vita è soggetto ad aggiornamento anche su richiesta dalla persona con disabilità o di chi la rappresenta.

6. Le misure, le prestazioni e i servizi contenuti nel progetto di vita sono determinati per garantire l'inclusione della persona e, a tal fine, possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all'offerta disponibile.

7. Il progetto di vita con il relativo budget, redatto in formato accessibile per la persona con disabilità, è predisposto dall'unità di valutazione multidimensionale unitamente ai responsabili dei vari servizi e interventi, anche informali, previsti e da attivare nell'ambito del progetto. I soggetti di cui al primo periodo, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, lo approvano e lo sottoscrivono. Il progetto è sottoscritto dalla persona con disabilità secondo le proprie capacità comunicative o da chi ne cura gli interessi.

8. Il progetto di vita ha efficacia dal momento della approvazione e sottoscrizione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità di modifica del medesimo su istanza di parte ai sensi del comma 5, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, lettera *g)*, o ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *e)*.».

«Art. 29 *(Referente per l'attuazione del progetto di vita)*. — 1. Le regioni disciplinano i profili soggettivi per l'individuazione del referente per l'attuazione del progetto di vita, i relativi compiti. In ogni caso, il referente ha i seguenti compiti:

a) curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti;

b) assistere i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi;

c) curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi;

d) garantire il pieno coinvolgimento della persona con disabilità e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche;

e) richiedere la convocazione dell'unità di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti all'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 18 del citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62:

«Art. 18 *(Progetto di vita)*. — 1. Il progetto di vita è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

2. Il progetto di vita individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. Nel progetto di vita sono, altresì, comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. La persona con disabilità è titolare del progetto di vita e ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. La persona con disabilità può chiedere l'elaborazione del progetto di vita all'esito della valutazione di base, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4.

4. Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario.

5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle relative competenze, garantiscono l'effettività e l'omogeneità del progetto di vita, indipendentemente dall'età e dalle condizioni personali e sociali.

6. L'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Progetto di vita delle persone con disabilità)*. — 1. Le persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 22 dicembre 2021, n. 227.».
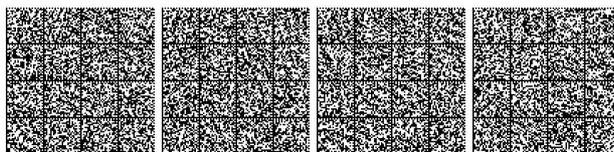
— Per i riferimenti all'articolo 26 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note all'articolo 1.

— Si riporta l'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62:

1. La persona con disabilità o chi la rappresenta, oltre che con le modalità di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, può avanzare l'istanza per la predisposizione del progetto di vita in forma libera e in qualsiasi momento.

2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata all'ambito territoriale sociale, se dotato di personalità giuridica, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità o altro ente individuato con legge regionale, quale titolare del relativo procedimento. Le regioni possono individuare ulteriori punti di ricezione dell'istanza. L'istanza può essere raccolta anche per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni.

3. La persona con disabilità può allegare all'istanza una proposta di progetto di vita. La proposta di progetto di vita può essere presentata anche successivamente all'avvio del procedimento.

4. L'avvio del procedimento è comunicato all'istante da parte del responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 2.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dell'avvio del procedimento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

a) la data di presentazione dell'istanza o dell'assenso manifestato alla commissione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, per l'elaborazione del progetto di vita;

b) nel caso di cui all'articolo 15, comma 3, l'indicazione della trasmissione del certificato della condizione di disabilità e del deposito della documentazione;

c) l'indicazione che la persona con disabilità può farsi assistere da una persona che lo supporta ai sensi dell'articolo 22;

d) la data entro cui termina il procedimento per la redazione del progetto di vita.

6. La persona con disabilità può rinunciare all'istanza o al progetto di vita, anche se già definito. La rinuncia non preclude il diritto di ripresentare istanza per l'avvio di un nuovo procedimento.

7. Il procedimento per la formazione del progetto di vita si conclude entro novanta giorni dall'avvio del procedimento, salva diversa disposizione regionale.».

Note all'art. 7:

— Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante: «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2015, S.O. n. 53:

«Art. 14 *(Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali)*. — 1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.».

— Si riporta l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2017, S.O. n. 20:

«Art. 54-*bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale)*. — 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

c-*bis*) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;

b-*bis*) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera *a)*, del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa re-

lativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
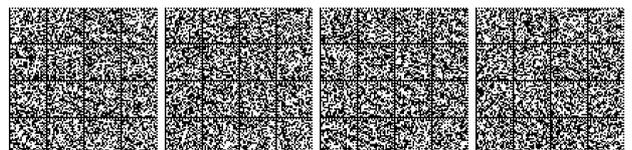
8-*bis*. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere *a)* e b-*bis*), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali e le rivendite di generi di monopolio, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: *a)* piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; *b)* assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; *c)* insegnamento privato supplementare; c-*bis*) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-*bis*), del presente articolo. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di babysitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a)*, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera *b)*, e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b) da parte delle imprese del settore agricolo;

c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, versa, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS.

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: *a)* i dati anagrafici e identificativi del prestatore; *b)* il luogo di svolgimento della prestazione; *c)* l'oggetto della prestazione; *d)* la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; *e)* il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da *a)* ad *e)* è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera *a)*, e al comma 6, lettera *b)*, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale e presso le rivendite di generi di monopolio a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera *c)*, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.».

Note all'art. 9:

— Per i riferimenti all'articolo 29 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note all'articolo 1.

Note all'art. 14:

— Per i riferimenti all'articolo 29 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note all'articolo 1.

— Per i riferimenti all' articolo 26 del decreto legislativo 3 maggio 2024 si vedano le note all'articolo 3.

Note all'art. 15:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante: «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014.

25G00025

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 18 febbraio 2025.

Riconoscimento della organizzazione di produttori Puglia Pesca Project soc. cons. a r.l., in Bisceglie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, relativo al regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Viste le integrazioni alla citata direttiva dipartimentale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
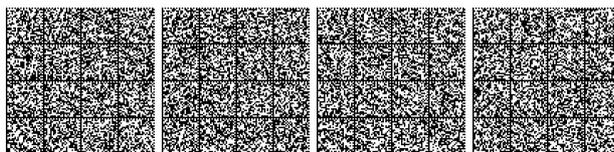
emanate con decreto ministeriale n. 150351 del 29 marzo 2024, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 11 aprile 2024 al n. 255 e con decreto ministeriale n. 260758 dell'11 giugno 2024, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 13 giugno 24 al n. 437;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018, con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore *pro tempore* della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto direttoriale n. 19541 del 16 gennaio 2023 che approva l'organigramma FEAMP, così come integrato con l'ordine di servizio prot. n. 0181520 del 28 marzo 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14, relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista l'istanza trasmessa a mezzo Pec in data 24 luglio 2024 e acquisita in pari data al prot. n. 0332550 con cui la società consortile a responsabilità limitata «Puglia Pesca Project soc. cons. a r.l.», con sede a Bisceglie in via Giuseppe di Vittorio n. 1 - 76011 - C.F./P.Iva 08961460725 ha richiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori del settore della pesca ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1379/2013 e 1419/2013, per le specie ittiche: Sgombro (*Scomber Scombrus*); Boga (*Boops Boops*); Capone (*Chelidonichthys lucerna*); Scorfano (*Scorpaena scrofa*); Cefalo (*Chelon labrosus*); Cernia (*Acanthistius brasilianus*); Ricciola (*Seriola dumerili*); Nasello (*Merluccius merluccius*); Orata (*Sparus aurata*); Pagello (*Sparus aurata*), Palamita (*Sarda sarda*); Palombo/Gattuccio (*Mustelus mustelus*); Rana pescatrice (*Lophius piscatorius*); Razza (*Raja asterias*); Rombo (*Psetta maxima*); Sarago (*Diplodus vulgaris*); Sogliola (*Solea vulgaris*); Spigola (*Dicentrarchus Labrax*); Sugarello (*Trachurus mediterraneus*); Triglia (*Mullus barbatus*); Calamaro (*Loligo vulgaris*); Polpo (*Octopus vulgaris*); Seppia (*Sepia officinalis*); Moscardino (*Eledone cirrhosa*); Totani (*Illex coindetii*); Gambero bianco (*Parapenaeus longirostris*); Mazzancolla (*Melicertus kerathurus*); Pannocchia (*Squilla mantis*); Scampo (*Nephros norvegicus*).

Considerato che la suddetta società, composta in forma di società consortile a r.l. dalle imprese: La Fenice soc. coop., con sede in Bisceglie (BT), in via G. Di Vittorio n. 1, C.F. 07415810725; società cooperativa tra pescatori «Socopes», con sede in Fasano (BR) in viale Unità di Italia n. 37, C.F. 00059450742; impresa fra lavoratori della pesca Francesco De Leonardis soc. coop., con sede in Fasano (BR) in viale Unità di Italia n. 37, C.F. 00083910745; Poseidone soc. coop., con sede in Bisceglie (BT), via Giuseppe Di Vittorio n. 1, C.F. 08621290728 risulta essere regolarmente costituita con atto notarile in data 9 luglio 2024, repertorio n. 5784, raccolta n. 4040, registrazione n. 1902, serie 1T del 15 luglio 2024, innanzi al notaio Pietro Acquaviva, iscritto nel collegio notarile di Trani e Pescara, con studio in Bisceglie (BT) alla via A. De Gasperi n. 21;

Vista la documentazione integrativa inviata dalla società istante a questa amministrazione, prot. n. 0332624, del 24 luglio 2024 e prot. n. 0423711 del 9 settembre 2024 ai fini dell'*iter* procedimentale propedeutico al riconoscimento della società cooperativa in qualità di organizzazione di produttori ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1379/2013, n. 1380/2013, n. 1418/2013 e n. 1419/2013 e successive modifiche;

Visto lo statuto della suddetta società allegato all'atto costitutivo medesimo, da cui risulta che le imprese sopra citate costituiscono una società consortile con la denominazione sociale Puglia Pesca Project soc. cons. a r.l. e che, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1379/2013, n. 1380/2013, n. 1418/2013 e n. 1419/2013 e successive modifiche, degli stessi, la stessa può chiedere il riconoscimento quale organizzazione di produttori della pesca;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta società persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dell'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la richiesta di verifica dei requisiti inoltrata da questa amministrazione alla Capitaneria di porto di Molfetta, prot. n. 0449454, del 16 settembre 2024, ai fini della valutazione dei volumi prodotti e commercializzati dalla richiedente per ciascuna specie oggetto di istanza, rispetto alla produzione complessiva, sempre riferita alle singole specie, del compartimento di riferimento;

Vista la documentazione integrativa inviata dalla società istante a questa amministrazione, prot. n. 0002872, del 7 gennaio 2025, contenente le dichiarazioni delle Capitanerie di porto in capo alle quali operano le imbarcazioni aderenti alla società consortile istante;

Vista la richiesta di conferma dei dati riportati nelle dichiarazioni di cui sopra e la verifica dei requisiti inoltrata, con nota prot. n. 0006293 del 9 gennaio 2025, da questa amministrazione alla Capitaneria di porto di Bari, Brindisi e Barletta, per quanto concerne la rappresentatività in termini di numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile della società consortile istante, e come previsto ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, punto *b)*, del regolamento (UE) n. 1379/2013 secondo cui le organizzazioni di produttori possono essere riconosciute qualora svolgano un'attività economica sufficiente sul terri-

torio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile;

Considerato che, con nota prot. n. 0023987 del 20 gennaio 2025 la Capitaneria di porto di Barletta ha inviato la documentazione, comprensiva della rappresentatività numerica, in termini percentuali, delle unità da pesca dedite alla pesca artigianale rispetto al numero complessivo delle unità da pesca del compartimento di riferimento, nonché il prospetto dei volumi delle specie ittiche per le annualità 2021-2023 delle specie pescate dai motopesca che effettuano pesca con sistema a strascico facenti capo alla società consortile istante, rispetto ai volumi prodotti delle singole specie riferibili al compartimento di riferimento;

Considerato che, con nota prot. n. 0046632 del 3 febbraio 2025, la Capitaneria di porto di Brindisi ha confermato la rappresentatività numerica, in termini percentuali, delle unità da pesca facenti capo alla società consortile istante rispetto al numero complessivo delle unità da pesca del compartimento di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori Puglia Pesca Project soc. cons. a r.l., con sede a Bisceglie in via Giuseppe di Vittorio n. 1, C.F./P.Iva 08961460725, per la pesca delle specie ittiche di cui all'art. 2.

Art. 2.

L'organizzazione di produttori del settore della pesca Puglia Pesca Project soc. cons. a r.l. è riconosciuta ai sensi della pertinente normativa comunitaria per la pesca della seguenti specie ittiche: Sgombro (*Scomber Scombrus*); Boga (*Boops Boops*); Capone (*Chelidonichthys lucerna*); Scorfano (*Scorpaena scrofa*); Cefalo (*Chelon labrosus*); Cernia (*Acanthistius brasilianus*); Ricciola (*Seriola dumerili*); Nasello (*Merluccius merluccius*); Orata (*Sparus aurata*); Pagello (*Sparus aurata*), Palamita (*Sarda sarda*); Palombo/Gattuccio (*Mustelus mustelus*); Rana pescatrice (*Lophius piscatorius*); Razza (*Raja asterias*); Rombo (*Psetta maxima*); Sarago (*Diplodus vulgaris*); Sogliola (*Solea vulgaris*); Spigola (*Dicentrarchus Labrax*); Sugarello (*Trachurus mediterraneus*); Triglia (*Mullus barbatus*); Calamaro (*Loligo vulgaris*); Polpo (*Octopus vulgaris*); Seppia (*Sepia officinalis*); Moscardino (*Eledone cirrhosa*); Totani (*Illex coindetii*); Gambero bianco (*Parapenaeus longirostris*); Mazzancolla (*Melicertus kerathurus*); Pannocchia (*Squilla mantis*); Scampo (*Nephros norvegicus*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2025

Il direttore generale: ABATE

25A01198

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 febbraio 2025.

Inserimento degli aeroporti di Salerno – Pontecagnano e G. Lisa di Foggia nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione», ed in particolare l'art. 690 in base al quale, ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», ed in particolare, l'art. 26, comma 3, in base al quale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati nella tabella A allegata al medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile;

Vista la nota del 28 settembre 2021, con la quale GESAC S.p.a. ha chiesto l'inserimento dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano nella tabella A di cui all'art. 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e l'istituzione di un servizio di salvataggio e antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, corrispondente alla VII categoria ICAO;

Vista la nota del 24 ottobre 2023 con la quale l'Ente nazionale per l'aviazione civile ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di cui sopra;

Vista la nota del 4 marzo 2024, con la quale Aeroporti di Puglia S.p.a. ha chiesto l'inserimento dell'aeroporto di Foggia «Gino Lisa» nella «Tabella A» di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 per un livello antincendio pari alla VII categoria ICAO;

Vista la nota del 5 luglio 2024 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato l'esigenza di istituire un tavolo tecnico per la ricognizione delle effettive esigenze di salvataggio e antincendio degli aeroporti, al fine di garantire una migliore e più efficace allocazione delle risorse statali;

Visto l'accordo di collaborazione del 10 luglio 2024 tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Ministero delle infrastrutture
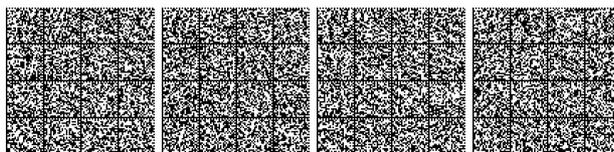
e dei trasporti, l'ENAC e la GESAC S.p.a., con il quale è stata disciplinata la copertura temporanea fino al 31 dicembre 2024, con oneri a carico di ENAC e di GESAC S.p.a. del servizio antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco presso lo scalo di Salerno-Pontecagnano;

Visto l'accordo 27 dicembre 2024, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2025 il citato accordo di collaborazione, con oneri a carico di GESAC S.p.a.;

Preso atto delle risultanze dell'indagine conoscitiva presentata da ENAC nella riunione del 13 gennaio 2025, relativa al traffico aereo presso gli scali aeroportuali certificati ed in particolare dell'analisi dei movimenti storici e previsionali distinti per categoria antincendio dei velivoli, finalizzata alla valutazione dei livelli di protezione da garantire per il salvataggio e l'antincendio, da cui emerge la necessità di procedere alla revisione delle categorie antincendio attribuite a taluni aeroporti e delle modalità adottate per assicurarne la conformità alla normativa vigente;

Preso atto che il gestore dell'aeroporto di Albenga (SV) ha riscontrato la richiesta dell'ENAC per l'indagine conoscitiva di cui sopra, riservandosi di fornire successivamente i dati di traffico distinti per categoria, rendendosi necessario assumere eventuali successive determinazioni al riguardo;

Considerato che la riclassificazione delle categorie antincendio di alcuni aeroporti determina la ridistribuzione sul territorio nazionale del personale soccorritore aeroportuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e risulta altresì compatibile con le esigenze di copertura del servizio di salvataggio e antincendio presso gli aeroporti di Salerno-Pontecagnano e di Foggia «Gino-Lisa»;

Considerato che la richiamata ridistribuzione può essere inclusa nella procedura di mobilità nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già prevista entro il prossimo mese di maggio, per l'assegnazione alle sedi territoriali delle risorse di recente assunzione;

Vista la relazione tecnica del 29 gennaio 2025 riportante il mandato, l'attività istruttoria e le determinazioni finali del tavolo tecnico;

Decreta:

Art. 1.

Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. L'aeroporto di Salerno-Pontecagnano e l'aeroporto di Foggia «Gino-Lisa», ai fini del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti, sono inseriti nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2.

Rideterminazione delle categorie antincendio degli aeroporti

1. Negli aeroporti elencati nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, presso i quali il servizio di salvataggio e antincendio è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le categorie antincendio sono rideterminate come riportato nell'«Allegato 1», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Modalità attuative e norme transitorie

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 2, i gestori degli aeroporti soggetti alla variazione della categoria definita nell'«Allegato 1», in coordinamento con il locale comando dei vigili del fuoco, presentano alle autorità competenti la richiesta di modifica della rispettiva certificazione di aeroporto.

2. L'approvazione di cui all'art. 2 dovrà concludersi entro il 31 maggio 2025, fatte salve diverse esigenze connesse alla tempistica della procedura di mobilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. In riferimento all'aeroporto di Foggia «Gino-Lisa», in attesa della predisposizione del servizio di salvataggio e antincendio da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della disponibilità di idonea sede operativa da garantirsi a cura del gestore, il servizio continua ad essere assicurato dallo stesso gestore secondo le attuali procedure.

Roma, 17 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI
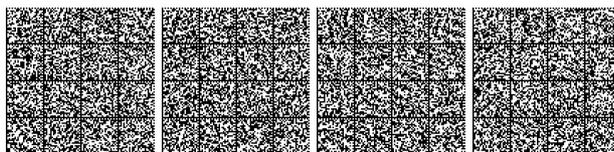
Allegato 1 (art. 2)

	AEROPORTO	Categoria		AEROPORTO	Categoria
1	Albenga	V	22	Napoli	VIII
2	Alghero	VII	23	Olbia	VIII
3	Ancona	VII	24	Palermo	VIII
4	Bari	VIII	25	Pantelleria	VII
5	Bergamo	VIII	26	Parma	VII
6	Bologna	VIII	27	Perugia	VII
7	Brescia	VII	28	Pescara	VII
8	Brindisi	VII	29	Pisa	VII
9	Cagliari	VIII	30	Reggio Calabria	VII
10	Catania	VIII	31	Rimini	VII
11	Comiso	VII	32	Roma Ciampino	VIII
12	Crotone	VII	33	Roma Fiumicino	X
13	Cuneo	VI	34	Salerno	VII
14	Firenze	VII	35	Taranto	VII
15	Foggia	VI	36	Torino	VIII
16	Forlì	VII	37	Trapani	VII
17	Genova	VII	38	Treviso	VII
18	Lamezia Terme	VIII	39	Trieste	VII
19	Lampedusa	VII	40	Venezia	IX
20	Milano Linate	VIII	41	Verona	VIII
21	Milano Malpensa	X			

25A01199

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Litoweb società cooperativa» in Carpi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Litoweb società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al

31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 118.561,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 138.287,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 92.306,00;

Considerato che in data 10 settembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lett. *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1 lett. *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta Direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Litoweb società cooperativa», con sede in Carpi (MO) (codice fiscale 03173410360), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Cristina Citterio, nata a Carate Brianza (MB) il 15 dicembre 1981 (codice fiscale CTTCST81T55B729I), domiciliata in Torino (TO), via Roma n. 366.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01186

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Pace società cooperativa "in liquidazione"» in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE ITALY

Visto l'articolo 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Pace società cooperativa "In liquidazione"»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.066.461,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.308.800,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 242.579,00;

Considerato che in data 10 settembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1 lett. *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1 lett. *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Pace società cooperativa "in liquidazione"», con sede in Modena (MO) (codice fiscale 03647510365), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Ferri, nato a Budrio (BO) il 12 settembre 1963 (codice fiscale FRRNDR63P12B249D), domiciliato in Bologna (BO), via Castiglione, n. 11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01187

DECRETO 14 febbraio 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Altea società cooperativa» in Olmo al Brembo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Altea società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 194.052,00, si riscontra una massa debitoria di euro 346.039,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 197.970,00;

Considerato che in data 26 aprile 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1 lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei cri-

teri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;
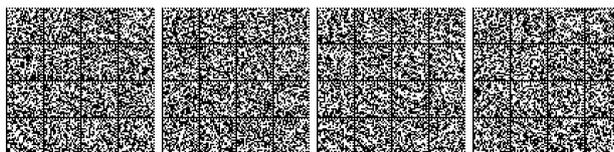
Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 gennaio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Altea società cooperativa», con sede in Olmo al Brembo (BG) (codice fiscale n. 04232170169), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Serena Iavarone, nata a Angera (VA) il 30 luglio 1982 (codice fiscale VRNSRN82L70A290E), domiciliata in Como (CO), via Dante Alighieri n. 49.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2025

Il Ministro: URSO

25A01188

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 28 novembre 2024.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento «Disponibilità del latte umano donato in Italia». (Repertorio atti n. 209/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 28 novembre 2024;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la «Dichiarazione degli innocenti sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno» promulgata a Firenze il 1° agosto 1990 e sottoscritta dal Governo italiano e la versione aggiornata «Dichiarazione degli innocenti 2005» in cui si invitano i Governi a sviluppare politiche nazionali volte a proteggere, promuovere e sostenere l'allattamento in ogni contesto (sanitario, lavorativo e nella comunità);

Vista la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176;

Visto l'accordo, sancito il 20 dicembre 2007 (Rep. atti n. 257/CSR), tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno»;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito il 5 dicembre 2013 sulle «Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno» (Rep. atti. n. 168/CSR);

Vista la nota del 2 luglio 2024, del Ministero della salute, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11392, con la quale il medesimo Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo in esame, rappresentando che:

prende atto del «Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno» che impegna i governi ad adottare i provvedimenti necessari alla protezione e promozione dell'allattamento, assicurando l'uso appropriato e sicuro dei sostituti del latte
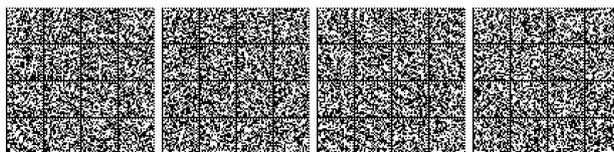
materno, se necessari, sulla base di informazioni adeguate e attraverso forme idonee di commercializzazione e distribuzione;

prende atto del Piano nazionale della prevenzione (PNP 2020-2025) che, nel ribadire che la promozione dell'allattamento materno è considerata una priorità di salute pubblica, individua negli aspetti correlati all'allattamento al seno una specifica line di intervento;

prende atto delle indicazioni e delle raccomandazioni emanate dall'Organizzazione mondiale della sanità sulla importanza dell'allattamento esclusivo e prolungato al seno quale apportatore di positivi effetti sul benessere fisico, psicologico, sociale per i singoli, a partire dalle madri e dai bambini, le famiglie, la comunità e di conseguenza anche per il sistema sanitario;

sono ampiamente riconosciuti dalla comunità scientifica i benefici dell'allattamento al seno per la salute del bambino;

il latte materno dal punto di vista nutrizionale è il migliore alimento per il neonato, nutre in modo completo e protegge da molte malattie e infezioni; inoltre, il latte materno dato al seno oppure come latte di banca donato da madre o da altra donatrice è, laddove non controindicato, l'alimento più adeguato ai fabbisogni dei neonati prematuri e ricoverati;

prende atto del decreto direttoriale del 24 aprile 2014 e del decreto direttoriale del 27 aprile 2022 di costituzione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dell'appropriatezza operativa e gestionale delle banche del latte umano donato;

prende atto del documento «Disponibilità del latte umano donato» elaborato dal gruppo di lavoro per il monitoraggio dell'appropriatezza operativa e gestionale delle banche del latte umano donato;

ravvisa l'esigenza di adottare il predetto documento, allo scopo di fornire, nell'ambito della protezione, della promozione e del sostegno dell'allattamento al seno, indicazioni circa una serie di interventi che possono contribuire a qualificare e rendere più efficace il sistema delle banche del latte umano donato nonché a ottimizzare l'organizzazione e la gestione;

Vista, la nota del 2 luglio 2024, prot. DAR n. 11421 di diramazione della proposta di accordo alle regioni e province autonome;

Vista la comunicazione del 15 luglio 2024, acquisita al prot. DAR n. 12061 e diramata in pari data con nota prot. DAR n. 12062, con la quale il coordinamento tecnico della Commissione salute ha trasmesso le proprie osservazioni tecniche sul documento in esame;

Vista la nota prot. DAR n. 14702 del 16 settembre 2024, con la quale è stato convocato un incontro tecnico per il giorno 26 settembre 2024, nel corso del quale il Ministero della salute ha condiviso quanto richiesto dalle regioni e si è impegnato ad inviare un nuovo testo del documento, aggiornato all'esito di quanto discusso in sede tecnica;

Vista la nota dell'11 ottobre 2024, acquisita al prot. DAR n. 16052, con la quale il Ministero della salute ha inviato il nuovo testo del documento in esame, rappresentando di averlo riformulato in base alle osservazioni tecniche formulate dalle regioni, diramata in pari data con nota prot. DAR n. 16072;

Vista la nota del 17 ottobre 2024, con la quale il Ministero della salute ha inviato un nuovo testo del documento, in sostituzione del precedente, che recava alcuni errori materiali, acquisita al prot. DAR n. 16442 e diramata il 18 ottobre 2024, con nota prot. DAR n. 16489, con la richiesta alle regioni di comunicare il proprio assenso o eventuali osservazioni sul nuovo testo del documento;

Vista la nota prot. DAR n. 18229 del 14 novembre 2024, con la quale è stato convocato un ulteriore incontro tecnico, per il giorno 25 novembre 2024, per proseguire l'*iter* istruttorio;

Considerato che, in data 19 novembre 2024 il coordinamento tecnico della Commissione salute ha comunicato il proprio assenso tecnico sul provvedimento in esame, chiedendo di annullare la riunione già convocata, acquisito al prot. DAR n. 18517 e diramato in pari data, con nota prot. DAR n. 18521, con contestuale annullamento della riunione;

Considerato che, nel corso della seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso il proprio avviso favorevole sulla proposta di accordo concernente il documento «Disponibilità del latte umano donato in Italia» (Allegato 1), nella versione diramata il 18 ottobre 2024, con nota prot. DAR n. 16489;

Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo:

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini di seguito riportati:

1. è approvato il documento recante «Disponibilità del latte umano donato in Italia», che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1);

2. dall'attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente accordo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Presidente: CALDEROLI

Il Segretario: D'AVENA

ALLEGATO
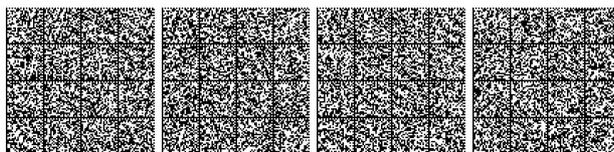
DISPONIBILITA' DEL LATTE UMANO DONATO IN ITALIA

Sintesi

Il Gruppo di Lavoro sul latte umano donato (LUD), costituito con DD del 27 aprile 2022, composto da rappresentanti dell'Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD), del Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'Allattamento al seno (TAS) e della Società Italiana di Neonatologia (SIN), dopo aggiornata revisione della letteratura, ha prodotto il presente documento. In esso si evidenzia come, nell'ambito dell'assistenza ai neonati ad alto rischio ed in particolare ai pretermine, in carenza del latte della propria madre, il ricorso al LUD sia molto più vantaggioso rispetto all'uso del latte formulato per pretermine. Questa superiorità riguarda sia l'outcome clinico, sia il documentato risparmio in termini di costi sanitari. Certamente anche il LUD ha un costo, ma, poiché i costi sanitari per affrontare le conseguenze della sua mancata disponibilità risultano maggiori, il suo uso risulta avere un rapporto costi/benefici chiaramente favorevole.

In Italia, nonostante ci siano attualmente 41 BLUD, il fabbisogno di LUD dei neonati più vulnerabili non è soddisfatto, perché le BLUD sono distribuite in modo disomogeneo e non organizzate in rete.

Il documento contiene anche proposte per i policy makers aventi il fine di valorizzare il LUD ed ottenere una maggiore disponibilità ed una più appropriata distribuzione sul territorio nazionale.
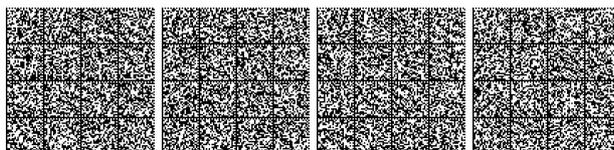
1. ALIMENTI PER I NEONATI PRETERMINE

1.A) Latte materno come norma anche per i neonati fragili

Il latte materno (LM) rappresenta la norma per la nutrizione di tutti i neonati, ma è soprattutto importante per i neonati pretermine di peso molto basso (VLBWI). Come è noto, è un alimento specie specifico, ma è anche un sistema biologico complesso che, con vari meccanismi, anche epigenetici, promuove lo sviluppo fisiologico con evidenti benefici per la salute a breve e a lungo termine[1-3]. L'allattamento materno deve essere difeso e sostenuto, specialmente nelle Terapie Intensive Neonatali (TIN)[4]; il LM è vantaggioso perché, oltre ad essere l'alimento meglio tollerato, riduce il rischio delle patologie tipiche della prematurità, come l'enterocolite necrotizzante (NEC), la sepsi ad esordio tardivo (LOS), la retinopatia del pretermine (ROP), la displasia broncopolmonare (BPD), il ritardo di sviluppo neuroevolutivo.

Di conseguenza il suo uso consente di diminuire in modo significativo la spesa sanitaria[5-8].

1.B) Latte formulato per neonati pretermine (LFPT)

Il LFPT è un alimento derivato dal latte vaccino, è adattato alle elevate esigenze nutrizionali dei nati pretermine, ma qualitativamente non è paragonabile al latte umano (LU), ovvero al LM e al latte umano donato (LUD); inoltre è costituito da sostanze eterologhe che possono causare reazioni indesiderate. Nei primi giorni di vita, specie nei VLBWI, la barriera intestinale è immatura e presenta un'eccessiva risposta immunitaria e flogistica agli stimoli esogeni (nutrizionali, infettivologici, ecc.). Il LM induce una rapida maturazione della barriera intestinale e ne controbilancia l'eccessiva reattività [9-11] proteggendo il neonato dall'insorgenza della NEC. Le formule per pretermine (LFPT), contenenti proteine integre del latte vaccino, possono danneggiare la barriera, aumentarne la permeabilità (anche ad agenti infettivi), innescare una risposta infiammatoria e provocare la NEC[12,13]. Il periodo più critico è rappresentato dai primi 14 giorni di vita, ma la fase a rischio può durare più a lungo[14]. L'alimentazione in questo periodo dovrebbe essere a base di LU esclusivo, possibilmente con prevalenza di materno[5,14].

1.C) Latte umano donato (LUD) o "di Banca"

Per l'alimentazione dei neonati più vulnerabili appare strategica la possibilità di utilizzare LUD[2,15-17] che consente di evitare l'uso del LFPT[5,17] nell'attesa di un'adeguata produzione di latte materno. Il LUD deve essere considerato un "ponte" nutrizionale fino a quando non sarà possibile un'alimentazione completa con LM o non sarà terminato il periodo critico[7,18]. Il latte di Banca, nonostante le differenze con il latte materno fresco dovute al trattamento termico (pastorizzazione), diversamente dal LFPT, contiene sostanze specie specifiche, preziose per le funzioni biologiche e per gli effetti protettivi che esercitano sull'organismo immaturo, sebbene in misura minore rispetto al LM fresco[19].

2. VANTAGGI CLINICI DEL LATTE UMANO DONATO *vs* LATTE FORMULATO

2.A) Riduzione dei casi di enterocolite necrotizzante

L'enterocolite necrotizzante è una malattia dei neonati pretermine associata a elevata morbilità e mortalità. La sua eziologia è multifattoriale (prematurità, anomala colonizzazione batterica, ischemia, alimentazione); la nutrizione ha un ruolo centrale perché la NEC si verifica quasi esclusivamente in pazienti alimentati con formule[10-13]. La terapia praticata è prevalentemente di tipo medico, ma le forme gravi possono richiedere una terapia chirurgica. La NEC è la patologia per cui attualmente esiste l'evidenza statistica più solida a favore del latte di Banca *vs* LFPT. La prevalenza di NEC nei VLBWI, riportata dal Vermont Oxford Network (*data base* internazionale) nel periodo 2007-2013 è stata del 6,8%. In Italia, nello stesso periodo è stata del 4,3%,[20] mentre per l'anno 2021 è stata del 4 % (159/3987 VLBWI) con punte per alcune TIN italiane comprese fra il 10 ed il 20%. La percentuale aumenta se si includono i nati <28 settimane di EG per i quali l'incidenza e del 9%[21]. Le NEC che hanno richiesto intervento chirurgico costituiscono il 72.9 % del totale delle NEC (116/159).[21] Recenti meta-analisi[22,24-27] e singoli studi[28-33] indicano che l'uso del LU (LM e/o LUD) *vs* LFPT riduce l'incidenza complessiva della NEC del 50% - 75%. Anche il rischio di NEC chirurgica è sensibilmente ridotto.[13,22,34]
Dati recenti della Regione Toscana relativi agli anni 2012-2021 riportano nei VLBWI una prevalenza di NEC dell'1,47% nei neonati che hanno assunto LU esclusivo (LM + LUD) e del 4,18% nei neonati che hanno assunto LM e/o formula[35]. L'effetto protettivo del LU verso la NEC è correlato alla dose, intesa come esclusività o predominanza di LU (anche predominanza di LM su LUD) rispetto al LFPT[5,13,22]: nel periodo più critico (primi 14-28 gg) si dovrebbe evitare la somministrazione di LFPT al fine di garantire ai neonati vulnerabili una dieta a base di LU esclusivo[5,36]. Per ridurre efficacemente il rischio di NEC, tutti i VLBWI dovrebbero ricevere esclusivamente latte umano (LM e/o LUD) dalla nascita alla 36ª settimana di età post-concezionale[14,16]. L'alimentazione a base di LU esclusivo ha un evidente effetto protettivo verso la NEC, ma potrebbe ridurre il rischio anche di LOS [22,31], ROP grave [22,31] e DBP [23,31].

2.B) Migliore tolleranza alimentare

Due recenti revisioni sistematiche e meta-analisi[24,26] e altri studi [13,28,30,33,37], evidenziano che l'uso del LU (LM o LUD) *vs* la formula comporta una migliore tolleranza alimentare, permette di iniziare l'alimentazione enterale più precocemente, di incrementare più rapidamente i volumi di latte (con il più rapido raggiungimento della *full enteral feeding*) e permette di ridurre il ricorso alla nutrizione parenterale e i rischi correlati.
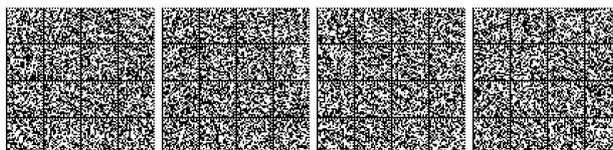
2.C) Riduzione della durata della degenza

La ridotta incidenza di NEC e il più rapido raggiungimento della "*full enteral feeding*", consentiti dall'uso del LU, possono ridurre i tempi di ricovero e, di conseguenza, i costi ospedalieri. La valutazione di questo indicatore è resa difficile per la presenza di molti fattori confondenti, prenatali e postnatali[26,38].

2.D) Aumento di allattamento materno alla dimissione

La presenza di una BLUD e/o l'utilizzo di LUD nei reparti neonatali sono associati ad una maggiore incidenza di allattamento al seno sia durante il ricovero che alla dimissione. Nelle TIN e nelle Neonatologie i risultati più significativi si hanno soprattutto quando il personale è formato per promuovere l'allattamento materno e la donazione[39,41,43,45-49]. La supplementazione di LF (formula lattea) al LM, durante il ricovero, avrebbe un impatto negativo sull'allattamento esclusivo a distanza nei neonati sani[50].

2.E) Altri usi clinici del LUD

Nel periodo neonatale, per le sue qualità biologiche, il LUD è essenziale per i VLBWI, ma è indicato anche per i neonati di peso > 1500 g dopo interventi chirurgici gastrointestinali, in alcune cardiopatie congenite, in situazioni di intolleranza alimentare e in altre condizioni patologiche[14,16]. Oltre che in queste categorie di neonati, il LUD è talora utilizzato anche per supplementare, se necessario, i nati a termine in attesa della montata lattea materna[39-44].

In sintesi, il latte di banca attualmente è ritenuto lo standard per la nutrizione dei neonati VLBW in carenza di latte materno[7,15-17] ed è utilizzato anche per altre tipologie di neonati, sebbene certe indicazioni siano supportate da evidenze scientifiche limitate[14,16,39-44].

3. VANTAGGI ECONOMICI DEL LATTE UMANO DONATO *vs* LATTE FORMULATO

3.A) Costi stimati per fornire LUD ai VLBWI ricoverati in TIN

Per garantire latte sicuro e di qualità ai neonati vulnerabili ricoverati in TIN, le Banche del Latte Umano Donato devono avere una buona organizzazione e attuare rigorose procedure, che in Italia sono descritte nelle Raccomandazioni redatte dall'Associazione Nazionale delle Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD) [51] e nelle specifiche Linee di Indirizzo Ministeriali (Allegato - GU dell'8 febbraio 2014). Il costo per ogni litro di latte donato distribuito può variare molto in relazione all'organizzazione (raccolta, trattamento del latte donato), al personale impiegato, ai litri trattati, allo stato di ammortamento delle attrezzature[51,52]. In Italia è stato riportato un costo di produzione del latte di Banca di 70-230 euro/litro[34,53].

Alcuni Autori hanno stimato il costo medio della quota di LUD utilizzato per ciascun neonato VLBW durante l'intero ricovero: 300 USD (che per i neonati pretermine con peso estremamente basso (ELBWI), caratterizzati da periodi di ricovero anche di mesi, arrivano a 1.500 USD) [54,55]; in Canada 920 CAD[32]; in Europa da 840 a 1.300 Euro[34]. La grande variabilità dei costi può essere in parte spiegata dai diversi tipi di fortificatori utilizzati[7,56-58]. L'impegno economico sostenuto per garantire il LUD ad ogni VLBWI, con i vantaggi clinici correlati, è comunque giustificato perché molto inferiore alle spese totali sostenute dalle TIN per assistere questi pazienti. In Italia il LUD è utilizzato negli Ospedali sede di BLUD e inoltre è distribuito ad altri Centri regionali privi di BLUD.

3.B) Costi ospedalieri correlati alla NEC medica e chirurgica

L'aumento dei costi ospedalieri associati alla NEC è difficile da quantificare perché spesso è multifattoriale: una patologia tipica della prematurità, come la NEC, aumenta il rischio di comorbilità (sepsi, emorragia intraventricolare, DBP, ecc.) con ulteriore incremento delle spese dovute a una maggiore durata del ricovero, un maggiore uso della nutrizione parentale, nonché ulteriori interventi diagnostici e terapeutici. La letteratura sui costi della NEC sostenuti durante il ricovero ospedaliero riporta cifre molto variabili (ma generalmente elevate) in base alle caratteristiche dei pazienti (EG, peso, NEC medica o chirurgica, comorbilità, ecc.) e dei centri neonatologici[59]. I costi incrementali del trattamento dei bambini con NEC nella maggior parte dei casi sono contenuti tra 30.000 e 85.000 USD per una NEC medica[32,36,54,56,57,60,61] e tra 125.000 e 230.000 USD per una NEC chirurgica[56,57,60,61]. Il prolungamento del ricovero è stimato in circa 18 gg in media per NEC medica[36,57,60] e ben 50 gg per NEC chirurgica[57,60]. Quindi, qualsiasi misura preventiva deve essere presa in considerazione ed implementata[51].

3.C) Costi sanitari e sociali successivi alla dimissione ospedaliera, legati alle sequele della NEC e alle altre comorbilità

I bambini con NEC, specie quelli con forme gravi e/o chirurgiche, sono a rischio di sequele: difficoltà di alimentazione, ritardo della crescita, malassorbimento, sindrome dell'intestino corto e ritardo di sviluppo psicomotorio. Queste condizioni aumentano l'utilizzo delle risorse sanitarie e i costi sociali nel periodo che segue la dimissione dalla TIN. Pochissimi studi hanno indagato i costi post dimissione, sanitari e a carico delle famiglie; questi costi risultano significativamente minori per ciascun neonato che abbia ricevuto durante il ricovero LU *vs* LFPT: 8.662 CAD[32], e da 10.416 a 22.226 USD [56] per minori spese sociali fino a 18 mesi.

3.D) Utilizzo del LUD *vs* LFPT: rapporto costo/efficacia e costo/conseguenze

I costi legati alle complicanze dovute all'uso di LFPT nelle prime fasi della vita sono così elevati da raccomandare fortemente l'applicazione di misure preventive, come la promozione dell'allattamento
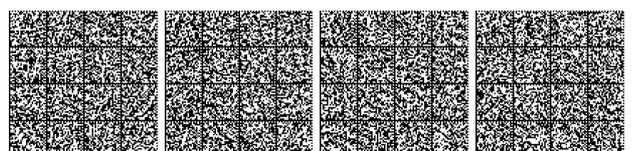
materno e l'uso del LUD, specie nei Centri dove è più elevata l'incidenza di NEC e/o l'allattamento materno è meno diffuso e sostenuto.

Alcuni recenti lavori e due revisioni [33,36,56-58,61-63] hanno analizzato il rapporto costo/efficacia e costo/conseguenze del LU *vs* LFPT, confermando che il LU (LM e/o LUD) rispetto al LFPT è associato ad un minor rischio di NEC e, generalmente, è anche più economico. Per una sintesi della letteratura scientifica vedi Tabella 1.

La riduzione del rischio di NEC nella popolazione dei VLBWI rappresenta il vantaggio dell'uso del LUD *vs* LFPT più documentato e rilevante, tanto da giustificare pienamente da solo il ruolo delle BLUD, ma sono possibili effetti clinici positivi del LUD/LM anche per altre patologie tipiche dei VLBW, che, come la NEC, comportano costi assistenziali molto elevati, in particolare BPD, LOS e ROP grave.[22,23,31] Il LUD, essendo più tollerato del LFPT, presenta anche il vantaggio di favorire una precoce nutrizione enterale e di ridurre il ricorso alla nutrizione parenterale ed i rischi ad essa correlati. [13,24,26, 28,30,33,37]

L'uso del LUD in una TIN implica anche una parallela promozione dell'allattamento materno [39,41,43,45-50] che, a sua volta, comporta sicuri vantaggi sia per la salute che economici.[5-8,64]

Tabella 1. Riduzione dei costi per ogni neonato con peso < 1500 grammi alla nascita (VLBWI) che riceve LU piuttosto che LFPT.

Autore	*RISPARMIO per singolo VLBWI*
Ganapaty 2012	Risparmio di 8.167 USD con LU esclusivo
Johnson 2015	Risparmio di 534 USD/die per ogni incremento di 1 ml/kg/die di LU nei primi 14 giorni di vita
Trang 2018	Non differenza significativa dei costi totali da 0 a 18 mesi. Ogni caso di NEC evitata con LUD costa alla TIN circa 5.328 CAD Differenza significativa dei costi post-dimissione fino a 18 mesi (46.440 *vs* 55.102 CAD): risparmio di 8.662 CAD per minori costi sociali.
Hampson 2019	Risparmio in costi diretti: 16.309 USD con LU esclusivo. Includendo i costi sociali, risparmio di ulteriori 10.416 - 22.226 USD per neonato.
Johnson 2020	Risparmio di 15.555 USD con LUD. Risparmio di 1.812 USD per neonato per ogni punto percentuale di riduzione della NEC.
Katwik 2020	Risparmio di 107.567 USD con LU esclusivo per ogni ELBWI

4. DISCUSSIONE

Queste informazioni dovrebbero rappresentare una base culturale comune per i *policy maker* e gli operatori del Sistema Sanitario in ambito neonatologico-pediatrico. Il ruolo delle BLUD però non è sempre considerato strategico dagli amministratori pubblici e anche la cultura dell'uso del LUD non è uniformemente e solidamente diffusa tra i centri neonatali.

La consapevolezza dei vantaggi clinici ed economici associati all'uso del LUD vs LF, dovrebbe indurre i decisori ad investire maggiori risorse sulle BLUD[16]. Le BLUD, specie se ben coordinate tra loro e con i Centri di Neonatologia, possono validamente contribuire anche alla promozione dell'allattamento materno (intervento prioritario) non solo dei neonati più fragili, come i VLBWI [65,66], ma anche dei neonati sani.

Le BLUD negli ultimi anni si sono diffuse rapidamente in tutto il mondo; il loro numero è aumentato anche in Italia, dove attualmente sono presenti 41 strutture. Le BLUD però soddisfano il fabbisogno solo del 26% dei VLBWI italiani [67], ossia di quella categoria di neonati a cui il LUD dovrebbe essere fornito prioritariamente; ciò avviene perché, con l'eccezione della Regione Toscana[68], risultano distribuite in modo disomogeneo e non organizzate in rete e perché esiste una scarsa cultura della promozione della donazione e dell'uso del LUD presso i centri neonatali.

Il LUD dovrebbe essere quindi valorizzato predisponendo strategie a livello nazionale, in modo da assicurare la disponibilità di LUD a tutti i neonati più vulnerabili e, quando possibile, anche ad altre categorie di pazienti per i quali ci sia un'indicazione medica.

Fornire latte umano donato a neonati vulnerabili che non hanno adeguata disponibilità di latte materno può salvare vite umane ed aumentare la consapevolezza del valore dell'allattamento e del latte umano nelle TIN e nella comunità. I governi e le autorità sanitarie hanno un ruolo cruciale nel garantire la migliore alimentazione possibile ai bambini pretermine e/o malati, supportando un sistema integrato di assistenza che includa il servizio offerto dalle Banche del Latte Umano [4].

5. STRATEGIE PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DELLE BLUD

L'AIBLUD, il TAS, la SIN e VIVERE ONLUS ritengono necessari una serie di interventi per qualificare il sistema delle BLUD in modo che a livello nazionale sia ottimizzata l'organizzazione e l'efficienza del servizio; ciò è necessario per garantire disponibilità, qualità, sicurezza e sostenibilità economica del prodotto distribuito. Nel dettaglio è necessario:

1) Garantire la fornitura di LUD nelle aree attualmente carenti promuovendo la creazione di nuove BLUD e/o di reti regionali e inter-regionali delle BLUD. La programmazione dovrebbe basarsi sui fabbisogni stimati a livello regionale, e, quando ritenuto opportuno, interregionale[65,68]. Per ragioni di efficienza organizzativa, le BLUD che non soddisfano le esigenze territoriali o le Regioni carenti che non ritengono conveniente, come in caso di uno scarso numero di nati, la costituzione di nuove BLUD o di una rete, dovrebbero strutturare rapporti di collaborazione con BLUD di aree o Regioni limitrofe.
2) Migliorare l'efficienza delle BLUD. Alcune piccole BLUD processano bassi volumi di LUD (< 300 litri/anno). Se non ci sono specifiche esigenze territoriali, le BLUD che trattano piccoli volumi di latte, e che utilizzano in modo non ottimale risorse umane e materiali, potrebbero essere convertite in centri di raccolta, specialmente se non sono in grado di rispettare gli standard di qualità e sicurezza raccomandati[51]. È opportuna una verifica da parte delle Autorità sanitarie regionali.
3) Creare un sistema integrato di BLUD e Centri neonatologici per promuovere la donazione, facilitare la raccolta e ottimizzare l'uso del latte donato[69]. I Centri di Neonatologia potrebbero promuovere la donazione (concordando le modalità con le BLUD), conservare il latte estratto dalle donatrici afferenti alla struttura, fungendo cioè da centri di raccolta. All'interno del sistema dovrebbe essere realizzato un servizio di trasporto del LUD, dai Centri di Neonatologia alle BLUD e, dopo il trattamento termico, di *back transport* del latte ai Centri di Neonatologia affinché sia somministrato ai pazienti in base ad appropriati criteri clinici.
4) Attribuire una tariffazione o un codice specifico per unità di LUD trasferita ad altra Azienda sanitaria/altra Regione. Attualmente i costi di gestione delle BLUD sono a carico delle Aziende Sanitarie che le ospitano. Il trasferimento di LUD da una BLUD di un Centro ad un'altra banca o ad un altro Centro neonatologico, magari situati in Regioni diverse, si basa solo su una motivazione etica e deontologica, senza alcun riconoscimento economico del LUD.
5) Inserire il sistema delle BLUD nel prossimo Piano Nazionale di Prevenzione. Sia l'allattamento materno che la donazione sono correlati alla prevenzione di patologie materne ed infantili.
6) Inserire il servizio delle BLUD nei LEA. Il LUD va inteso come presidio terapeutico, in particolare per alcune categorie di neonati (con peso alla nascita inferiore a 1,5 kg; con gravi malformazioni cardiache, del tratto gastrointestinale, ecc.). In queste situazioni il LUD può essere considerato come presidio salvavita.
7) Riconoscere l'utilizzo del LUD come opzione strategica per l'alimentazione di neonati e lattanti durante le situazioni di emergenza (terremoti, inondazioni, uragani, ecc.). Anche in queste situazioni il latte umano (LM e/o LUD) rappresenta la prima scelta.
8) Individuare strategie per consentire l'impiego delle risorse disponibili quali quelle assegnate annualmente alle Regioni e non completamente utilizzate, dal Decreto 31 agosto 2021 *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento.*
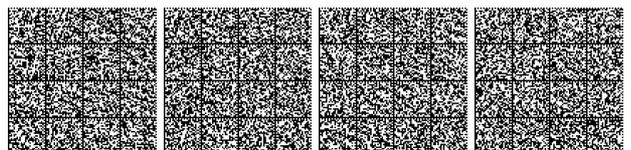
Gruppo di Lavoro ministeriale ed inter-societario sulle BLUD

AIBLUD

- *Guido Moro (Presidente dell'Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato-AIBLUD; membro della Commissione Allattamento della Società Italiana di Neonatologia), Milano*
- *Giuseppe De Nisi (Vice-Presidente AIBLUD), Trento*
- *Enrico Bertino (Comitato Direttivo AIBLUD), Torino*
- *Claudio Profeti (Comitato Direttivo AIBLUD), Firenze*

Ministero della Salute

- *Riccardo Davanzo (Presidente del TAS, Presidente della Commissione Allattamento della Società Italiana di Neonatologia), Trieste*
- *Guglielmo Salvatori (Componente TAS; membro della Commissione Allattamento e BLUD della SIN e dell'AIBLUD), Roma*
- *Giuseppe Plutino (ex Ufficio 5 – ex Direzione Generale Igiene Sicurezza alimenti e nutrizione - DGISAN)*
- *Roberto Copparoni (ex Ufficio 5 – ex Direzione Generale Igiene Sicurezza alimenti e nutrizione - DGISAN)*
- *Nunzia Liguori (ex Ufficio 5 – ex Direzione Generale Igiene Sicurezza alimenti e nutrizione - DGISAN)*

Rappresentanti regionali

- *Ida Andreozzi (Regione Campania), Salerno*
- *Chiara Giovannozzi (Regione Piemonte), Torino*
- *Anna Domenica Mignuoli (Regione Calabria), Catanzaro*

VIVERE Onlus

- *Martina Bruscagnin (Presidente Vivere Onlus), Padova*

BIBLIOGRAFIA

1. World Health Organization/United Nations International Children's Emergency Fund (WHO/UNICEF). Global strategy for infant and young child feeding. Geneva (Switzerland): WHO, 2003
2. American Academy of Pediatrics. Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012; 129 (3): e827-841
3. Davanzo R, Maffeis C, Silano M et al. Allattamento al seno e uso del latte materno/umano. Position Statement 2015 di Società Italiana di Pediatria (SIP), Società Italiana di Neonatologia (SIN), Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP), Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica (SIGENP) e Società Italiana di Medicina Perinatale (SIMP)
4. United Nations International Children's Emergency Fund/ World Health Organization (UNICEF/WHO) Protecting, promoting and supporting breastfeeding: the Baby-Friendly Hospital Initiative for small, sick and preterm newborns. 2020
5. Meier PP, Engstrom JL, Patel AL et al. Improving the Use of Human Milk During and After the NICU Stay. Clin Perinatol. 2010 March; 37(1): 217–245
6. Renfrew M J, Dyson L, McCormick F et al. Breastfeeding promotion for infants in neonatal units: a systematic review . Child: care, health and development, 36, 2, 165–178
7. Parker MG, Stellwagen LM, Noble L, et al. Promoting Human Milk and Breastfeeding for the Very Low Birth Weight Infant. Pediatrics Volume 148, number 5, November 2021: e2021054272; 1-15
8. Mahon J, Claxton L, Wood H. Modelling the cost-effectiveness of human milk and breastfeeding in preterm infants in the United Kingdom. Health Economics Review (2016) 6:54; 1-8
9. Anand RJ, Leaphart CL, Mollen KP et al. The role of the intestinal barrier in the pathogenesis of necrotizing enterocolitis. Shock 2007; 27 (2): 124-133
10. Neu J, Walker WA. Necrotizing enterocolitis. N Engl J Med 2011; 364 (3): 255-264
11. Halpern MD, Denning PW. The role of intestinal epithelial barrier function in the development of NEC. Tissue Barriers 2015; 3 (1-2): e1000707.1-10
12. Taylor SN, Basile LA, Ebeling M et al. Intestinal permeability in preterm infants by feeding type: mother's milk versus formula. Breastfeed Med 2009; 4 (1): 11-15
13. Abrams SA, Schanler RJ, Lee ML, Rechtman DJ. Greater mortality and morbidity in extremely preterm infants fed a diet containing cow milk protein products. Breastfeed Med. 2014 Jul-Aug;9(6):281-5. doi: 10.1089/bfm.2014.0024. Epub 2014 May 27. PMID: 24867268; PMCID: PMC4074755.
14. Picaud JC. Review highlights the importance of donor human milk being available for very low birth weight infants. *Acta Paediatrica.* 2022; 111:1127–1133
15. World Health Organization. Guidelines on optimal feeding of low birth-weight infants in low- and middle-income countries. Geneva (Switzerland): WHO, 2011
16. Committee on Nutrition; Section on Breastfeeding; Committee on Fetus and Newborn. Donor human milk for the high-risk infant: preparation, safety, and usage options in the United States. Pediatrics 2017; 139 (1)
17. ESPGHAN Committee on Nutrition, Arslanoglu S, Corpeleijn W, Moro G et al. Donor human milk for preterm infants: current evidence and research directions. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013; 57 (4): 535-542
18. Meier PP, Johnson TJ, Patel AL et al. Evidence-based methods that promote human milk feeding of preterm infants: an expert review. Clin Perinatol 2017; 44 (1): 1-22

19. Perrin MT, Belfort MB, Hagadorn JI et al. The Nutritional Composition and Energy Content of Donor Human Milk: A Systematic Review. *Adv Nutr* 2020; 11:960–970
20. Analisi sulla Enterocolite Necrotizzante. Anni 2007–2013. Dati UTIN on-line Regione Lazio - SIN 2015
21. Società Italiana di Neonatologia. Italian Neonatal Network – INNSIN. Rapporto Anno 2021
22. Miller J, Tonkin E, Damarell RA et al. A systematic review and meta-analysis of human milk feeding and morbidity in very low birth weight infants. Nutrients 2018; 10 (6): 70
23. Villamor-Martinez E, Pierro M, Cavallaro G et al. Donor Human Milk Protects against Bronchopulmonary Dysplasia: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients* 2018, *10*, 238
24. Quigley M, Embleton ND, McGuire W. Formula versus donor breast milk for feeding preterm or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev 2019; 7 (7): CD002971
25. Zhang B, Xiu W, Dai Y et al. Protective effects of different doses of human milk on neonatal necrotizing enterocolitis. Medicine (2020) 99:37
26. Yang R, Chen D, Deng Q, et al. The effect of donor human milk on the length of hospital stay in very low birthweight infants: a systematic review and meta-analysis. International Breastfeeding Journal (2020) 15:89
27. Li Y, Chi C, Li C et al. Efficacy of Donated Milk in Early Nutrition of Preterm Infants: A Meta-Analysis. *Nutrients* 2022, *14*, 1724
28. Cristofalo EA, Schanler RJ, Blanco CL et al. Randomized Trial of Exclusive Human Milk versus Preterm Formula Diets in Extremely Premature Infants. *J Pediatr 2013;* 163:1592-5
29. O'Connor DL, Gibbins S, Kiss A et al. Effect of Supplemental Donor Human Milk Compared With Preterm Formula on Neurodevelopment of Very Low-Birth-Weight Infants at 18 Months. JAMA November 8, 2016 Volume 316, Number 18
30. Assad M, Elliott MJ, Abraham JH. Decreased cost and improved feeding tolerance in VLBW infants fed an exclusive human milk diet. (2016). Journal of Perinatology: Official Journal of the California Perinatal Association, 36(3), 216–220
31. Hair AB, Peluso AM, Hawthorne KM et al Beyond Necrotizing Enterocolitis Prevention: Improving Outcomes with an Exclusive Human Milk–Based Diet. Breastfeeding Medicine Volume 11, Number 2, 2016
32. Trang S, Zupancic JAF, Unger S et al. Cost-Effectiveness of Supplemental donor milk versus formula for very low birth weight infants. PEDIATRICS Volume 141, number 3, March 2018: e20170737
33. Johnson TJ, Barenz A, Wicks J et al. The Economic Impact of Donor Milk in the Neonatal Intensive Care Unit. *J Pediatr 2020;1-9*
34. Silano M, Milani GP, Fattore G et al. Donor human milk and risk of surgical necrotizing enterocolitis: A meta-analysis. Clin Nutr. 2019 Jun;38(3):1061-1066
35. ARS Toscana; TIN toscane on-line; dati 2021 provvisori; comunicazione personale Puglia M, Berti E (2022)
36. Johnson TJ, Patel AL, Bigger HR et al Cost Savings of Human Milk as a Strategy to Reduce the Incidence of Necrotizing Enterocolitis in Very Low Birth Weight Infants. *Neonatology.* 2015; 107(4): 271–276
37. Senterre T. Practice of enteral nutrition in very low birth weight and extremely low birth weight infants. World Rev Nutr Diet 2014; 110: 201-214
38. Koo W, Tank S, Martin S et al. Human milk and neurodevelopment in children with very low birth weight: a systematic review. Nutr J. 2014; 13:94
39. Kair LR, Flaherman VJ. Donor milk or formula: a qualitative study of postpartum mothers of healthy newborns. J Hum Lact 2017; 33 (4): 710-716
40. Kellams A, Harrel C, Omage S et al. ABM Clinical Protocol #3: Supplementary Feedings in the Healthy Term Breastfed Neonate, Revised 2017. Breastfeed Med 2017; 12: 188-198
41. Belfort MB, Drouin K, Riley JF et al. Prevalence and trends in donor milk use in the well-baby nursery: a survey of northeast United States birth hospitals. Breastfeed Med 2018; 13 (1): 34-41
42. Rabinowitz MR, Kair LR, Sipsma HL et al. Human donor milk or formula: a qualitative study of maternal perspectives on supplementation. Breastfeed Med 2018; 13 (3): 195-203.
43. Kair LR, Flaherman VJ, Colaizy TT. Effect of donor milk supplementation on breastfeeding outcomes in term newborns: a randomized controlled trial. Clin Pediatr 2019; 58 (5): 534-540
44. Parker MG, Burnham L, Kerr SM et al. National prevalence of donor milk use among level 1 nurseries. HOSPITAL PEDIATRICS Volume 10, Issue 12, December 2020
45. Arslanoglu S, Moro GE, Bellù R et al. Presence of human milk bank is associated with elevated rate of exclusive breastfeeding in VLBW infants. J Perinat Med 2013; 41 (2): 129-131
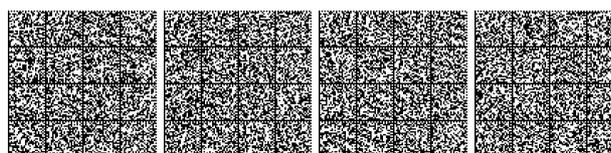
46. Kantorowska A, Wei JC, Cohen RS et al. Impact of donor milk availability on breast milk use and necrotizing enterocolitis rates. Pediatrics 2016; 137 (3): e20153123
47. Williams T, Nair H, Simpson J et al. Use of donor human milk and maternal breastfeeding rates: a systematic review. J Hum Lact 2016; 32 (2): 212-220
48. Parker MG, Burnham L, Mao W, Philipp BL et al Implementation of a donor milk program is associated with greater consumption of mothers' own milk among VLBW infants in a US, level 3 NICU. *Journal of Human Lactation*. 2015;32(2):221–228
49. Merjaneh N, Williams P, Inman S et al. The impact on the exclusive breastfeeding rate at 6 months of life of intro- ducing supplementary donor milk into the level 1 newborn nursery. J Perinatol 2020; 40 (7): 1109-1114
50. Chantry CJ, Dewey KG, Peerson JM et al. In-hospital formula use increases early breastfeeding cessation among first-time mothers intending to exclusively breastfeed. J Pediatr 2014, 164 (6): 1339-45.e5
51. De Nisi G, Ambruzzi AM, Arslanoglu S et al. Raccomandazioni per la costituzione e l'organizzazione di una Banca del Latte Umano Donato. Associazione Italiana delle Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD) Società Italiana di Neonatologia (SIN) 2021. New Magazine Edizioni
52. Fengler J, Heckmann M, Lange A, Kramer A, Flessa S. Cost analysis showed that feeding preterm infants with donor human milk was significantly more expensive than mother's milk or formula. Acta Paediatr. 2020 May;109(5):959-966. doi: 10.1111/apa.15087.
53. Salvatori G, De Rose DU, Clemente M, et al. How much does a liter of Donor Human milk cost? Cost Analysis of Operating a Human Milk Bank in Italy. International Breastfeeding Journal (in press)
54. Russell RB, Green NS, Steiner CA, et al. Cost of hospitalization for preterm and low birth weight infants in the United States. Pediatrics 2007; 120: e1–9
55. Carroll K, Herrmann KR. The cost of using donor human milk in the NICU to achieve exclusively human milk feeding through 32 weeks postmenstrual age. Breastfeed Med. 2013 Jun;8(3):286-90. doi: 10.1089/bfm.2012.0068. Epub 2013 Jan 16.
56. Hampson G, Roberts SLE, Lucas A et al. An economic analysis of human milk supplementation for very low birth weight babies in the USA. BMC Pediatrics (2019) 19:33
57. Ganapathy V, Hay JW, Kim JH. Costs of Necrotizing Enterocolitis and Cost-Effectiveness of Exclusively Human Milk-Based Products in Feeding Extremely Premature Infants. Breastfeeding Medicine Volume 7, N° 1, 2012
58. Ketwyk S, Ferretti E, Kumar S et al. Economic Analysis of Exclusive Human Milk Diets for High-Risk Neonates, a Canadian Hospital Perspective. BREASTFEEDING MEDICINE Volume 15, Number 6, 2020
59. Mowitz ME, Dukhovny D, Zupancic JAF. The cost of necrotizing enterocolitis in premature infants. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine (2018)
60. Bisquera JA, Cooper TR, Berseth CL. Impact of Necrotizing Enterocolitis on Length of Stay and Hospital Charges in Very Low Birth Weight Infants. PEDIATRICS Vol. 109 No. 3 March 2002
61. Burckle A, Taylor C. Cost and Cost-Effectiveness of Donor Human Milk to Prevent Necrotizing Enterocolitis: Systematic Review. BREASTFEEDING MEDICINE Volume 12, Number 9, 2017
62. Arnold LDW. The Cost-effectiveness of Using Banked Donor Milk in the Neonatal Intensive Care Unit: Prevention of Necrotizing Enterocolitis. *J Hum Lact* 2002 18: 172
63. Zanganeh M, Jordan M, Mistry H. A systematic review of economic evaluations for donor human milk versus standard feeding in infants. Matern Child Nutr. 2021; 17: e13151.
64. Cattaneo A, Ronfani L, Burmaz T, Quintero-Romero S, Macaluso A, Di Mario S. Infant feeding and cost of health care: a cohort study. Acta Paediatr. 2006 May;95(5):540-6.
65. PATH. Strengthening human milk banking: a resource toolkit for establishing and integrating human milk bank programs. Version 2.0. Seattle, Washington (USA), 2019
66. Quitadamo PA, Palumbo G, Cianti L et al. The Revolution of Breast Milk: The Multiple Role of Human Milk Banking between Evidence and Experience-A Narrative Review. International Journal of Pediatrics (Vol. 2021
67. De Nisi G, Moro GE, Arslanoglu S et al. The Third Survey on the Activity of Human Milk Banks in Italy and the Impact of the COVID-19 Pandemic. International Journal of Nutrition 2022; 7 (2): 31-41. https://openaccesspub.org/article/1862/ijn-22-4316.
68. Regione Toscana. Delibera N .315 del 28-04-2008. Rete Regionale delle Banche del Latte Umano Donato (Re.BLUD). Determinazioni.
69. Regione Toscana. Delibera N. 1141 del 17-12-2108. Promozione, sostegno e protezione dell'allattamento materno - Indicazioni operative per il miglioramento dei servizi. (allegato A)

25A01192
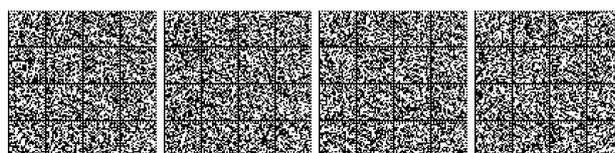
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex*-Tabacchi relativo a dicembre 2024, è pari a: 120,20. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Soluzione Futuro, l'indice EUROSTAT EUROZONE HICP *ex*-TABACCHI novembre 2024 è pari a: 126,05. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

25A01256

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Nazareth (Israele).

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Omer Levi, Console onorario in Nazareth (Israele), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

g) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

j) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv dello schedario dei connazionali residenti;

k) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2025

Il direttore generale: VIGNALI

25A01189

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-047) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
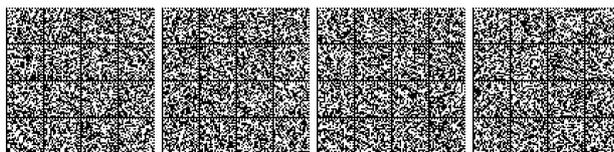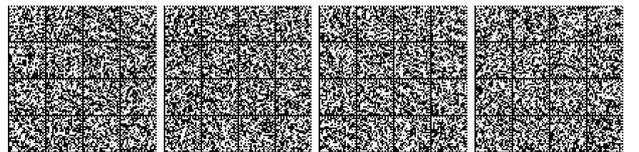
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
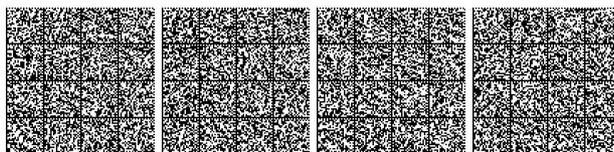
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
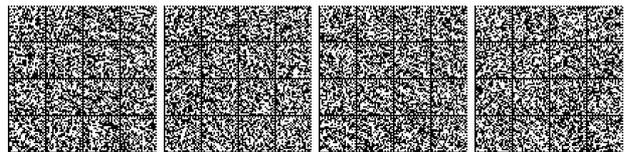
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C